

# Gare di progettazione: se il “progetto analogo” non risponde ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica non può essere disposta l’esclusione

La rettifica del Consiglio di Stato alla commentata sentenza del TAR Liguria, sez. I, 10 maggio 2021, n. 420

di **Beatrice Armeli**

“ La sentenza del Consiglio di Stato, n. 2942 del 19 aprile 2021 fa chiarezza sulle conseguenze per mancato rispetto dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, da tenere distinti rispetto ai requisiti di partecipazione. ”

## 1. Premessa

A distanza di un anno ritorniamo sulla sentenza del TAR Liguria, sez. I, 10 maggio 2021, n. 420, già commentata dalla scrivente con rilievi di criticità<sup>1</sup>. L’occasione è offerta dalla pronuncia della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, n. 2942 del 19 aprile scorso, che si esprime sulla relativa impugnazione. Ancorché per l’appellante, già controinteressato in primo grado, il risultato finale non cambi, il provvedimento fa chiarezza in punto di conseguenze per mancato rispetto dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, da tenere distinti rispetto ai requisiti di partecipazione. Tema, come si darà conto, emerso recentemente in giurisprudenza anche in un altro caso, sempre riguardante procedure di affidamento di servizi di ingegneria.

(1) Si rinvia a B. ARMELI, *Gare di progettazione: i “progetti analoghi” tra requisiti di professionalità e criteri di valutazione dell’offerta tecnica. TAR Liguria, sez. I, 10 maggio 2021, n. 420*, in questa Rivista, 2021, fasc. 6, pp. 64-70.

## 2. Riepilogo del caso con osservazioni

Come già riportato nel nostro precedente commento, il TAR ligure accoglieva il ricorso proposto dalla seconda classificata, in proprio e in qualità di mandataria del RTP concorrente, nella procedura di gara aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della progettazione definitiva, della direzione lavori e delle attività connesse (CSP, CSE, assistenza al RUP) per il potenziamento di un impianto di depurazione. Il principale motivo di impugnazione concerneva il possesso del requisito, richiesto ai fini della valutazione dell’offerta tecnica, consistente nell’esperienza di progettazione di tre impianti MBR (*membrane biological reactor*, ossia con filtrazione a membrane) con potenzialità minima di 40.000 AE (abitanti equivalenti).

La ricorrente aveva infatti denunciato che uno dei tre progetti analoghi presentati dal raggruppamen-

to aggiudicatario riguardasse un impianto di depurazione con potenzialità di 35.000 AE e, pertanto, lo stesso avrebbe dovuto essere escluso dalla gara per mancanza del requisito speciale, ovvero, in subordine, avrebbe dovuto riportare – per il predetto servizio – un punteggio pari a zero; il che avrebbe consentito al raggruppamento ricorrente di conseguire l'aggiudicazione.

Il tribunale disponeva dunque una verifica per accertare se, in base al progetto predisposto dall'aggiudicatario, la "potenzialità effettiva massima" dell'impianto di depurazione presentato fosse pari o superiore a 40.000 AE, considerato che, da un lato, la potenzialità di 35.000 AE risultava da una serie documenti, dall'altro lato, la società pubblica committente e il raggruppamento controinteressato, pur non disconoscendo dette risultanze documentali, avevano sostenuto che il dato avrebbe riguardato la "potenzialità nominale" dell'impianto, evidenziando come lo stesso, in virtù della progettazione originaria, fosse in realtà, e nei fatti riscontrabile, capace di operare con una potenzialità superiore alla soglia dei 40.000 AE.

Il Collegio di primo grado, accogliendo il ricorso, sentenziava che le conclusioni rassegnate dal verificatore confermassero l'assunto di parte ricorrente e che, pertanto, il progetto presentato dall'aggiudicatario non rispettasse il requisito prescritto dalla *lex specialis*. In particolare, così si esprimevano i giudici: "poiché l'impianto [...] è stato progettato con una potenzialità di 35.000 AE [...], il relativo servizio non avrebbe potuto essere presentato [...], né, di conseguenza, formare oggetto di esame e di attribuzione di punteggio da parte della Commissione". Per il TAR, quindi, "il raggruppamento controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dalla competizione per mancato possesso del requisito di professionalità consistente nella predisposizione di tre progetti analoghi di impianti MBR con potenzialità minima di 40.000 AE". Già a suo tempo, avevamo rilevato come, tra i vari aspetti della decisione suscettibili di attenzione, il più rilevante fosse proprio quello relativo all'inquadramento delle referenze dei pregressi servizi, relativi a "progetti analoghi", presentate per rispondere, non già a un requisito di partecipazione connesso alle capacità tecniche e professionali ex art. 83, comma 1, lett. c), del d.lgs. 50/2016, bensì a un criterio di

valutazione dell'offerta tecnica ex art. 95, comma 6, dello stesso Codice. Inquadramento che si riteneva essere stato in sentenza non ben argomentato, ma comunque chiaro nel definire la conseguenza di una discrasia tra le caratteristiche del servizio pregresso, speso in sede di gara, e quelle delineate dal disciplinare ai fini valutativi.

In particolare, la decisione del TAR Liguria risultava essere di non facile condivisione, apparendo per noi indubbio – contrariamente a quanto sotteso in decisione – che la previsione del disciplinare di gara, indicante la presentazione di "massimo numero tre servizi relativi a impianto MBR con potenzialità minima pari a 40.000 AE", integrasse uno dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, rilevando unicamente ai fini dell'attribuzione del punteggio. Pertanto, ciò che sembrava dover essere parimenti indiscusso era che l'eventuale mancata conformità della referenza presentata rispetto al canone del fattore ponderale indicato non poteva essere sanzionata con l'esclusione.

In sostanza, a nostro parere, il servizio di progettazione relativo a un impianto (asseritamente) dotato delle caratteristiche indicate dalla stazione appaltante e analogo a quello oggetto del servizio in affidamento, richiesto dal disciplinare tra i criteri di valutazione, a comprova dell'adeguatezza dell'offerta e della professionalità dell'operatore economico, non poteva essere inteso alla stregua dei servizi analoghi presentati per soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83, comma 1, lett. c), del Codice.

### 3. Tra i motivi d'appello

Diverse sono state, in effetti, le censure presentate in secondo grado, invero, però, tutte ritenute infondate, in quanto – a detta del Consiglio di Stato – "pur potendosi condividere i rilievi critici [...], non sono corrette le conseguenze applicative". Per quel che qui rileva, in particolare, il terzo motivo d'appello ha riguardato le conseguenze tratte dalla ritenuta mancanza in capo al raggruppamento aggiudicatario dello svolgimento di uno dei servizi analoghi richiesti dal disciplinare di gara. L'appellante ha de-

nunciato infatti l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la mancata presentazione di tre progetti relativi a impianti di depurazione con potenzialità minima di 40.000 AE costituissero motivo di esclusione dalla gara, evidenziando, *inter alia*, che la presentazione di tre progetti analoghi a quello oggetto di gara non era richiesta dalla *lex specialis* quale criterio di selezione ai fini della partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini dell'attribuzione del punteggio nell'ambito del primo criterio di aggiudicazione relativo all'offerta tecnica, attinente alla "Adeguatezza dell'offerta secondo quanto stabilito dall'art. 95 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. – Qualità della professionalità desunta da tre progetti analoghi". Tanto che il concorrente – sempre a detta dell'appellante – avrebbe potuto anche presentare un solo progetto relativo a un impianto con le caratteristiche tecniche prescritte, senza, per questo, incorrere nell'esclusione.

#### 4. La rettifica e la conferma del Consiglio di Stato

È proprio su tale questione che il Supremo Collegio opera un intervento correttivo, riconoscendo espressamente come il tenore letterale del disciplinare di gara fosse chiaro nel richiedere la presentazione dei progetti analoghi soltanto per l'attribuzione del punteggio nell'ambito del primo criterio di valutazione dell'offerta tecnica, ovvero dell'aspetto qualitativo legato all'oggetto dell'appalto. Pertanto, rilevano i giudici, "non è corretta la sentenza appellata nella parte in cui ha qualificato la predisposizione dei progetti analoghi quale 'requisito di professionalità', la cui mancanza avrebbe comportato l'esclusione del concorrente dalla gara. Riscontro dell'errore si rinviene nel fatto che il disciplinare di gara conteneva un paragrafo dedicato ai requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei contratti pubblici tra i quali non figurava la progettazione di tre impianti MBR con potenzialità minima di 40.000 AE".

Il Consiglio di Stato conferma però, al contempo, la sentenza del TAR e le conclusioni del verificatore, riconoscendo quindi, nei fatti, la mancata rispondenza del servizio di progettazione presentato dal

raggruppamento aggiudicatario rispetto al parametro valutativo dell'offerta. Mancanza che, pur non potendo comportare l'esclusione del concorrente, rileva cionondimeno ai fini valutativi, nel senso che il servizio in questione non può essere, a monte, oggetto di valutazione, ovvero deve necessariamente riportare punteggio pari a zero. In proposito, infatti, per i giudici di Palazzo Spada va respinto il rilievo che il TAR, attribuendo il punteggio di zero al progetto non valutabile, si sarebbe sostituito alla stazione appaltante nel compimento di una valutazione discrezionale.

Anche noi, nel nostro precedente commento, ci eravamo interrogati sul punteggio "necessariamente" nullo da attribuirsi al progetto analogo presentato, ove in effetti relativo ad un impianto sfornito della potenzialità minima indicata tra i criteri valutativi. La conclusione più rigorosa (che associa alla mancata rispondenza del progetto ai criteri valutativi un punteggio *sempre* pari a zero) è sembrata infatti poco conciliarsi con i principi notori sui quali la giurisprudenza concorda, riconducendo la valutazione delle offerte e l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta a tale organo.

Se così è, il contenuto delle schede tecniche presentate in gara dai concorrenti (a prova dell'adeguatezza dell'offerta e della propria professionalità) – e quindi, nella specie, anche la potenzialità degli impianti relativi ai servizi di progettazione indicati – *dovrebbe essere* oggetto solo di valutazione amministrativa, connotata da ampia discrezionalità tecnica, incensurabile ove non viziata da macroscopiche irrazionalità o incongruenze, né illogicità o travisamenti. Ebbene, di tutta risposta, afferma il Consiglio di Stato con la sentenza in commento, che "[è] noto [...] che le valutazioni delle offerte, effettuate dalla commissione giudicatrice attraverso l'espressione di giudizi e l'attribuzione di punteggi, costituiscono apprezzamenti connotati da discrezionalità tecnica, con la conseguenza che dette valutazioni sono sindacabili soltanto quando sussistono profili di manifesta illogicità o erroneità".

Tuttavia, aggiungono i giudici, è proprio quest'ultima l'ipotesi che ricorre nel caso di specie: "[u]na volta ritenuto infatti che il giudizio della commissione di gara dovesse essere parametrato su tre progetti

*aventi le caratteristiche descritte nel criterio di valutazione, senza che fosse prevista alcuna valutazione discrezionale di progetti privi di quelle caratteristiche oggettive, questi ultimi avrebbero dovuto essere esclusi dalla valutazione, senza che fosse esercitabile alcuna discrezionalità*". Per il Consiglio di Stato, dunque, il giudice di primo grado si è limitato al compimento di tale operazione, escludendo dalla valutazione della commissione di gara i punteggi riferiti al progetto privo dei requisiti richiesti.

Da qui, il rigetto dell'appello anche sotto questo profilo, seppur con la compensazione delle spese *"per giusti motivi, considerate sia la complessità tecnica delle questioni oggetto di verifica sia la parziale correzione della motivazione della sentenza"*.

In sostanza **per il Consiglio di Stato**, nella fattispecie in questione, è emerso un errore nella valutazione da parte della commissione giudicatrice perché l'impianto di depurazione oggetto del servizio di progettazione – presentato in gara ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'offerta e della qualità della professionalità – è risultato, a seguito di verifica, con potenzialità di 35.000 AE, inferiore pertanto alla soglia minima di 40.000 AE indicata nel disciplinare di gara. **Questa discrasia ha costituito dunque l'errore che ha aperto le porte al sindacato giurisdizionale, mettendo da parte la discrezionalità tecnica connaturata al giudizio della commissione.** Anche perché – ed è questo, si ritiene, un passaggio degno di nota – **il disciplinare non prevedeva la possibilità di apprezzare discrezionalmente i progetti privi delle caratteristiche oggettive indicate espressamente tra i criteri valutativi.** Come a dire: il disciplinare di gara avrebbe potuto prevedere una ponderazione del punteggio in relazione ai progetti presentati in gara dai concorrenti con caratteristiche più o meno aderenti ai parametri indicati. Solo in tal caso allora – secondo la nostra deduzione – un progetto relativo ad un impianto di depurazione con potenzialità inferiore a 40.000 AE, ma comunque, per il resto, rispondente ai parametri valutativi e in linea con le finalità e le esigenze della stazione appaltante: i) non avrebbe ottenuto un punteggio "necessariamente" pari a zero; ii) e la sua valutazione, discrezionalmente espressa dalla commissione giudicatrice, non sarebbe stata

sindacabile dal giudice. Il tutto, dunque, si sarebbe giocato unicamente sulla semplice riparametrazione del punteggio. Riparametrazione che, eventualmente, avrebbe anche potuto condurre all'attribuzione di un punteggio nullo, ma solo per scelta discrezionale della commissione e non già di *imperio* dal giudice per errore di fatto.

##### **5. Inosservanza dell'offerta rispetto al criterio di valutazione del disciplinare: riparametrazione del punteggio o attribuzione del punteggio pari a zero**

Il principio sotteso alla pronuncia in commento, secondo cui il mancato rispetto di un criterio dettato dalla *lex specialis* afferente alla valutazione dell'offerta tecnica non può condurre all'esclusione, ma unicamente a una riparametrazione del punteggio o a un suo azzeramento (eventualmente necessitato, come nella fattispecie esaminata), trova del resto conferma anche in altra giurisprudenza espressasi, seppur con sfumature diverse, come già anticipato, sempre in tema di servizi tecnici.

Il riferimento è, in particolare, alla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, 3 gennaio 2022, n. 42, che si è trovato investito di censure contestanti l'esclusione operata dall'amministrazione in virtù di una clausola del disciplinare che, in realtà, era volta a disciplinare l'attribuzione del punteggio all'offerta tecnica e non anche a fissare i requisiti di partecipazione degli operatori concorrenti. In più, nella specie, veniva dedotta pure l'incompetenza del RUP per avere applicato una prescrizione della legge di gara relativa alla valutazione dell'offerta che avrebbe invece dovuto essere applicata dalla commissione giudicatrice. Infatti, in detto caso, l'esclusione veniva disposta *"per non aver comprovato il possesso dei requisiti previsti dal Disciplinare di gara ai fini della valutazione tecnica, con particolare riferimento al criterio [‘Professionalità ed adeguatezza dell’offerta] per il quale era positivamente valutata la maggiore esperienza maturata nei servizi coincidenti con quelli oggetto dell’appalto"*.

Dunque, ciò che alla fine è emerso anche per i giudici partenopei è che **"il RUP non ha fatto buon governo**

della *lex specialis* di gara, disponendo l'esclusione della ricorrente sulla base di una previsione che fissava i criteri di valutazione delle offerte e non i requisiti di partecipazione, con la conseguenza che eventuali inosservanze o incongruenze dell'offerta rispetto al criterio del disciplinare avrebbe, al più, dovuto comportare la riparametrazione del punteggio attribuito all'offerta tecnica sul profilo specifico e non anche alla sua esclusione".

A riguardo, lo stesso Collegio non manca inoltre di rimarcare come la valutazione delle offerte tecniche si compendia proprio nell'apprezzamento degli elementi tecnici delle singole offerte, quale massima espressione della discrezionalità tecnica, e nella conseguente attribuzione dei relativi punteggi, sulla base dei pesi e dei punteggi appositamente indicati, "sicché deve essere svolta necessariamente dalla commissione giudicatrice, ovvero dall'organo tecnico munito della necessaria preparazione, competenza ed esperienza professionale nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze spesso richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare" (cfr. anche TAR Campania, Napoli, sez. I, 5 maggio 2021, n. 58).

Pertanto, nella fattispecie in esame, l'esclusione si è rivelata illegittima, sia perché disposta in attuazione di un criterio del disciplinare riguardante l'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica, e non la partecipazione alla gara, sia perché attuata dal RUP in applicazione di una regola che avrebbe dovuto essere applicata dalla commissione di gara "e portare, al più, ad una rimodulazione del punteggio". Da notarsi qui l'espressione "al più": indice del fatto che per il Collegio – in tal caso – la mancata prova delle attività precedentemente prestate non per forza avrebbe dovuto determinare la predetta rimodulazione.

Quando dunque risulterebbe possibile riformulare il punteggio, già attribuito, a seguito dell'emergere di una difformità del contenuto dell'offerta tecnica presentata rispetto a un parametro afferente a uno dei criteri valutativi della stessa? Riprendendo le osservazioni del Consiglio di Stato nella sentenza qui in commento, e da ultimo sopra riportate, pare possibile affermare che l'ultima parola a riguardo spetti sempre al disciplinare. Ovvero: è in base, in

primis, al tenore letterale di questo che è possibile provare il grado di discrezionalità tecnica demandato alla commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte. Dire infatti che "il disciplinare non prevedeva la possibilità di apprezzare discrezionalmente i progetti privi delle caratteristiche oggettive indicate espressamente tra i criteri valutativi" significa, implicitamente, affermare la possibilità del contrario. Nel primo caso, come verificatosi nella fattispecie sottoposta al vaglio del Supremo Collegio, la conseguenza è necessariamente l'attribuzione di un punteggio nullo; nel caso contrario, invece, come sopra prospettato, la conseguenza è – in generale, nel senso comprensivo del *può essere* (come lo ha interpretato il TAR Campania nella sentenza succitata) – una riparametrazione del punteggio stesso.

Del resto, sul tema in oggetto, la giurisprudenza si è già espressa nel senso che la stazione appaltante ha la mera facoltà di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara. In altri termini, l'operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice<sup>2</sup>.

(2) Infatti, la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l'equilibrio fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta, non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione *ex ante* della stessa amministrazione (TAR Abruzzo, L'Aquila, sez. I, 18 giugno 2021, n. 341). Si aggiunge però anche che, pure in presenza di criteri/sub-criteri di natura tabellari, residua comunque, in capo alla commissione giudicatrice, un margine di discrezionalità tecnica allorché si tratti di verificare se l'elemento oggetto di valutazione dell'offerta risponda o meno a requisiti richiesti dalla *lex specialis*: una cosa, infatti, è l'applicazione dei criteri di natura tabellare in caso di avvenuta verifica della sussistenza dei requisiti a tal fine richiesti dal sub-criterio, tutt'altra cosa è, invece, l'accertamento da parte della commissione se l'offerta possieda o meno detti requisiti. Solamente con riguardo alla prima decisione l'assegnazione del punteggio da parte della commissione giudicatrice è automatica e non

## 6. Conclusioni

Al termine del nostro precedente commento alla sentenza del TAR Liguria, solo parzialmente rettificata dal Consiglio di Stato nei termini anzidetti, avevamo richiamato l'attenzione:

- i) tanto del tecnico, il quale, qualora erroneamente avesse indicato, per la *valutazione* della propria professionalità, un progetto analogo, ma con caratteristiche non rispondenti alle richieste della legge di gara, avrebbe dovuto aspettarsi l'esclusione, come se il progetto non l'avesse presentato;
- ii) quanto dell'amministrazione, che non avrebbe potuto discrezionalmente valutare il progetto analogo – presentato proprio ai fini valutativi – se questo, al di là di quanto riportato nella scheda tecnica dal concorrente e a prescindere dal buon intento del progettista e dell'analogia dell'opera realizzata, fosse risultato in difetto di una caratteristica indicata nel canone descritto quale fattore ponderale di valutazione.

A seguito della pronuncia del Consiglio di Stato sull'impugnazione della predetta sentenza, parrebbe oggi possibile sfumare tali conclusioni nel senso che:

- i) il concorrente progettista non dovrebbe temere l'esclusione, ma aspettarsi una riparametrazione del punteggio attribuito al progetto indicato (si analogo, ma) non (perfettamente) rispondente alle caratteristiche espressamente indicate dal disciplinare;

- ii) la stazione appaltante, *rectius* la commissione giudicatrice – che vede l'ingerenza giudiziale, in caso di contenzioso, solo nell'ipotesi di manifesta illogicità o erroneità della sua precedente valutazione – dovrà quindi **rimodulare il punteggio in aderenza a quanto espressamente evincibile dal tenore letterale del disciplinare di gara**, con la conseguenza che:
  - a. **se quest'ultimo fissa dei requisiti minimi** – riferiti alle caratteristiche tecniche del progetto da presentarsi ai fini valutativi – **e detti requisiti non sono rispettati**, l'operazione di riparametrazione porterà necessariamente a un **punteggio pari a zero**;
  - b. se invece la legge di gara lascia spazio alla possibilità per i commissari di apprezzare discrezionalmente i progetti sotto taluni profili mancanti delle caratteristiche oggettive indicate espressamente tra i criteri valutativi, entra in gioco l'esercizio di discrezionalità tecnica nella medesima operazione di riparametrazione, quest'ultima già comunque autorizzata *ex ante* dalla medesima *lex specialis*.

Da ultimo, dunque, **non può che rilevarsi l'importanza della formulazione della legge di gara**, della quale – si ricorda – deve sempre privilegiarsi l'interpretazione letterale, da cui è possibile discostarsi solo in presenza di un'obiettiva incertezza delle espressioni utilizzate<sup>3</sup>.

graduabile, mentre, con riguardo alla seconda decisione, la commissione è indubbiamente dotata di discrezionalità tecnica (TRGA Trentino-Alto Adige, Trento, 22 dicembre 2021, n. 358). Resta in ogni caso fermo che l'idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi (TRGA Trentino-Alto Adige, Bolzano, 16 febbraio 2022, n. 47).

(3) Il principio, forgiato da una giurisprudenza granitica, è ormai notorio (v. recentemente: TAR Toscana, Firenze, sez. III, 22 marzo 2022 n. 369; Cons. Stato, sez. V, 6 agosto 2021, n. 5781; Cons. Stato, sez. VI, 23 giugno 2021, n. 4817; Cons. Stato, sez. III, 24 novembre 2020, n. 7345).

Se da un lato, quindi, l'amministrazione è chiamata a puntualizzare e circoscrivere – per quel che qui interessa – i margini della discrezionalità tecnica connotante l'apprezzamento della commissione giudicatrice nell'applicazione dei criteri valutativi dell'offerta tecnica, dall'altro lato, è onere dell'operatore economico un'attenta lettura e un'adeguata comprensione dei criteri stessi<sup>4</sup>.

(4) Difficoltà interpretative con riguardo ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono emerse, ad esempio, nel caso poi deciso dal TAR Lazio, Roma, sez. I, 14 marzo 2022, n. 2884, sempre in relazione ad una gara per servizi tecnici (nella specie si trattava di una gara per l'affidamento di un accordo quadro per l'esecuzione di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva di opere). Caso, in particolare, in cui l'istante, collocatosi in terza posizione nella graduatoria finale, censurava *in primis* l'irragionevolezza delle valutazioni tecniche formulate dalla commissione di gara, denunciandone l'illegittimità per violazione di una precisa disposizione della *lex specialis*, nella parte in cui quest'ultima prevedeva l'attribuzione in via tabellare del punteggio esclusivamente in funzione della somma degli "importi dei lavori" oggetto dei servizi spesi con riguardo ai tre sub-criteri discrezionali di valutazione dell'offerta. In dettaglio, per il ricorrente, la commissione avrebbe assunto, in modo illegittimo, come riferimento per l'attribuzione del punteggio, gli importi "delle singole opere richieste", così assegnando allo stesso operatore un punteggio pari a zero, laddove invece l'esponente, a suo dire, avrebbe avuto diritto al punteggio massimo attribuibile. Il Collegio ha reputato il ricorso infondato, in quanto la disposizione del disciplinare, implicata nella questione, sottintendendo, per i giudici, una valutazione assolutamente oggettiva, si riferiva all'importo della "singola" opera contemplata dalla stessa legge di gara, come del resto chiarito dalla stazione appaltante, con risposta ad apposito quesito. Appurato dunque che, nel caso di specie, la legge di gara richiedeva che, ai fini delle valutazioni di tutti i sub-criteri del criterio afferente alla "Professionalità e adeguatezza dell'offerta", i progetti da considerare fossero effettivamente quelli delle singole opere e non quelli degli interi servizi di progettazione che le comprendevano, insieme ad altre opere, il TAR ha concluso nel senso che la commissione ha correttamente preso in considerazione, ai fini del calcolo dei lavori dei tre progetti presentati da porre a base dell'attribuzione del punteggio tabellare, non già l'importo complessivo delle certificazioni prodotte dai concorrenti, ma solo la specifica quota parte dell'importo delle certificazioni riferibile alle singole opere oggetto di valutazione, che fosse riconducibile al titolare della certificazione. Viceversa, nei casi, quale quello in cui è incorso il ricorrente, nei quali non fosse stato possibile desumere in maniera chiara ed espressa la quota parte dell'opera di riferimento, a causa della genericità ovvero dell'incompletezza della documentazione, l'amministrazione non poteva far altro che attribuire un punteggio pari a zero. Detto altrimenti, laddove tale quota parte non fosse stata desumibile dalla certificazione ovvero il concorrente non avesse fornito estratti dei computi metrici estimativi delle singole opere o altra documentazione comprovante tale quota parte, la commissione, in conformità alle previsioni del disciplinare di gara, avrebbe ritenuto non valutabile la documentazione ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. Poiché dunque il ricorrente, nei documenti tecnici di offerta ai fini della valutazione dei sub-criteri suddetti, nell'indicare i tre progetti generali, non aveva specificato (né offerto criteri certi per specificare) i singoli importi da riferirsi alle opere, facendo i certificati riferimento all'intero servizio di progettazione e non alle singole opere, il ricorso è stato respinto.